



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

188ª Seduta pubblica – Martedì 5 agosto 2025

Deliberazione legislativa n. 21

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MASOLO, OSTANEL, ZANONI E BALDIN RELATIVA A "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ".
(Progetto di legge n. 280)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Masolo, Ostanel, Zanoni e Baldin relativa a *"Disposizioni in materia di cooperative di Comunità"*;

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Renzo MASOLO, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il sostegno regionale alla cooperazione è esplicitamente inscritto all'articolo 6, comma 1, lettera l) dello Statuto della regione del Veneto là dove si legge che la Regione del Veneto "favorisce le forme di cooperazione e, in particolare, quella a mutualità prevalente e sociale".

Ai fini del presente progetto di legge, inoltre, la disposizione statutaria appena sopra richiamata deve essere inquadrata all'interno del contesto contrassegnato dalla più ampia disposizione statutaria tesa a favorire e promuovere l'uguaglianza sostanziale: "La Regione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale ed economica della comunità; opera a favore di tutti coloro che, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, possiedono un particolare legame con il territorio, garantendo comunque ai minori i medesimi diritti" (articolo 5, comma 6,); non solo: deve, altresì, richiamarsi il principio di sussidiarietà orizzontale, così esplicitato dalla fonte statutaria: "La Regione riconosce e valorizza il principio di sussidiarietà, sancito nell'articolo 118 della Costituzione, realizzando le condizioni affinché l'intervento pubblico non sia sostitutivo della libera capacità di autorganizzazione delle persone e delle aggregazioni sociali e si svolga nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ogni soggetto" (articolo 5, comma 3).

Con la presente proposta di legge si vuole pertanto intervenire, forti dei principi e degli obiettivi di cui sopra, per introdurre e sostenere uno strumento di azione, peraltro già ampiamente sperimentato da altre regioni, con l'obiettivo - esplicitamente

descritto - di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale e urbanistico, criticità ambientali, promuovendo la partecipazione della popolazione residente alla gestione dei beni o dei servizi collettivi, la valorizzazione delle competenze della popolazione, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e di nuove opportunità di reddito: le cooperative di comunità.

Nel contesto normativo sopra delimitato, cui vanno aggiunti i prerequisiti costituzionali richiamati al comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge, l'articolato qui proposto è sintetizzabile come segue:

- gli articoli 1 (Finalità e oggetto), 2 (Definizione e ambito di applicazione) e 3 (Scambio mutualistico e categorie di soci) inquadrano e contengono le esigenze sottese alla e gli obiettivi della disciplina che qui si vuol introdurre, e cioè la produzione in regime mutualistico di vantaggi sociali a beneficio della comunità, da qui, peraltro, lo stretto legame che deve sussistere tra la cooperativa e il territorio d'azione;*
- gli articoli 4 (Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità), 5 (Albo regionale) e 7 (Strumenti e modalità di raccordo) dettagliano gli strumenti e le attività che la Regione del Veneto è chiamata a mettere in campo a sostegno delle cooperative di comunità;*
- gli articoli 6 (Deliberazione di attuazione) e 8 (Clausola valutativa) disciplinano le fasi attuative della legge, rispettivamente a monte, e cioè nella definizione di dettaglio degli strumenti (contributi e incentivi) a supporto delle cooperative di comunità e le modalità di tenuta dell'albo, e a valle attraverso il controllo strategico e la valutazione degli interventi attuativi;*
- gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, la dotazione finanziaria proposta e, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, dello Statuto, la espressa formulazione del termine per l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.*

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole in data 3 marzo 2025.

La Terza Commissione consiliare, acquisiti i pareri della Prima Commissione consiliare e della Quinta Commissione consiliare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 66 e dell'articolo 51 del Regolamento consiliare, in data 28 maggio 2025 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 280 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Dolfin con delega Cecchetto, Pan con delega Rigo); Zaia Presidente (Giacomin con delega Cestaro); Europa Verde (Masolo). Si è astenuto il rappresentante del gruppo Zaia Presidente (Bet con delega Gerolimetto).”;

UDITA la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia CESTARO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Io non ripresenterò, visto che l'ha già fatto il relatore molto bene, gli articoli.

Le cooperative di comunità sono nate quasi spontaneamente, come una risposta a dei territori che avevano delle carenze, delle carenze molto varie, a seconda delle zone.

Noi abbiamo avuto la fortuna, l'anno scorso, di poter audire in Sesta Commissione una di queste esperienze, quella di "Alberi di Mango"; è venuto don Fabio Fiori, al quale, se mi permettete, faccio i migliori auguri di pronta guarigione perché ha avuto un incidente la settimana scorsa.

Abbiamo visto l'entusiasmo che ci hanno proposto in Commissione, la capacità di riuscire a fare rete. Questa esperienza porta 150 soci: soci che sono attivi e proattivi nel portare avanti la cooperativa di comunità. È questo il compito di queste cooperative, ovvero mettere insieme la società, le imprese, gli enti pubblici, le singole persone che vivono in una comunità e riuscire a farle diventare socie, ma anche di usufruire di questi servizi.

Questo gioco di squadra, questa doppia funzione delle persone diventa essenziale per riuscire a dare risposta a tutte quelle zone – non mi piace chiamarle "disagiate" – diversamente agiate.

Non si tratta solo di zone di montagna, perché noi abbiamo delle realtà molto diverse, per esempio nella nostra zona, ma anche nel vicentino e nel veronese: abbiamo Comuni che hanno moltissimi servizi e Comuni che magari essendo meno turistici hanno più difficoltà.

Ma in realtà questa problematica si sta mostrando molto importante anche in paesi che sono paradossalmente molto vicini ai centri urbani principali e che proprio per questo motivo stanno perdendo tutti i servizi, perché le persone sono abituate in maniera abbastanza facile a spostarsi e a procurarsi i beni di prima necessità. Noi abbiamo cooperative che si occupano di agricoltura, si occupano di commercio, di piccolo commercio ovviamente, di produzione di prodotti di consumo alimentare. È chiaro che per chi ha la possibilità di muoversi con l'automobile o con la bicicletta, riuscire a raggiungere i primi servizi nei Comuni limitrofi diventa facile; ma noi dobbiamo fare un ragionamento che abbiamo anche tutta una comunità che sta invecchiando in maniera importante e che si trova a essere senza la possibilità di spostarsi, con tutta una serie di difficoltà, delle quali abbiamo parlato molte volte in questo Consiglio regionale: TPL, piste ciclabili, problemi nella deambulazione, e a queste persone, comunque, nel tempo bisognerà garantire l'accesso ai servizi.

Le cooperative di comunità, che dovrebbero essere uno strumento che nasce, si sviluppa e poi diventa qualcos'altro, perché questo è il loro scopo, possono essere proprio quello strumento che permette alle comunità di non rimanere isolate e permette di mantenere anche nelle zone periurbane i servizi minimi. Per cui, io ringrazio la collega Guarda che ha iniziato e il collega Masolo per aver portato avanti questa iniziativa. Ringrazio la Presidente di Sesta Commissione, che ci ha dato la possibilità di avere questa audizione con queste cooperative di comunità, che si trovano nelle comunità, per chi non lo conoscesse, di Danta di Cadore e di San Nicolò di Comelico, quindi nella nostra Provincia di Belluno più sperduta, e anche di conoscere esattamente quella che è stata l'introduzione all'interno della cooperativa di comunità di quelle forme di aiuto sociale: perché la cooperativa di comunità non è solo offrire dei servizi ma anche dare la possibilità, in quel caso, a ragazzi che hanno difficoltà relative, difficoltà che magari sono superabili, di poter avere un posto di lavoro, di poter imparare a fare delle attività e, quindi, di avere nel tempo un'autonomia. Quindi, è una cooperativa sociale a tutto tondo, capace di dare una risposta sul sociale, sul commerciale e sul servizio alla comunità e di ripristino dei luoghi.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, la proposta di legge composto di n. 10 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 34
Voti favorevoli	n. 34

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 35
Voti favorevoli	n. 35

Art. 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 36

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 34
Voti favorevoli	n. 34

Art. 5

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 33
Voti favorevoli	n. 33

Art. 6

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 35
Voti favorevoli	n. 35

Art. 7

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 37

Art. 8

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 36

Art. 9

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 37

Art. 10

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 36

VISTI gli emendamenti approvati in Aula;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ

Art. 1 - Finalità e oggetto.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto degli articoli 45, comma primo, 117 e 118, comma quarto, della Costituzione e della normativa statale nonché degli articoli 5 commi 3, 4 e 6, 6 comma 1, lettere h), i), l) dello Statuto del Veneto, nel quadro delle iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali, nonché a favorire la creazione di nuova offerta di lavoro, in particolare delle comunità venete a rischio di impoverimento sociale e/o demografico e/o economico, riconosce e promuove il ruolo e la funzione di “cooperative di comunità” alle società cooperative che abbiano come obiettivo garantire servizi in risposta a bisogni di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria.

2. La presente legge, per le finalità di cui al comma 1, detta disposizioni per definire i criteri e i requisiti per il riconoscimento delle cooperative di comunità, istituendone l'albo regionale e prevedendo forme di sostegno a favore delle stesse.

Art. 2 - Definizione e ambito di applicazione.

1. Ai fini della presente legge sono definite “cooperative di comunità” le società cooperative:

a) costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512, comma secondo, del codice civile e all'articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le quali, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale, urbanistico e ambientale promuovano la partecipazione dei cittadini alla gestione dei beni pubblici e privati e dei servizi collettivi attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili in tutti i settori, con particolare attenzione al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero e alla gestione di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

b) aventi sede nel territorio regionale e operanti prevalentemente:

1) in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale;

2) in particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali.

3) in uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata per il settanta per cento da cooperative di comunità, ancorché operanti in diverse aree o ambiti territoriali della Regione, compresi i comuni confinanti di altra regione.

Art. 3 - Scambio mutualistico e categorie di soci.

1. Possono essere ammessi in qualità di socio, ai sensi della normativa in materia di cooperazione, nelle categorie di soci operatori, soci finanziatori e soci sovventori, i

soggetti che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento e le altre categorie previste dall'ordinamento.

2. In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio cooperatore delle cooperative le persone fisiche che risiedono ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento ovvero le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni che hanno sede nel medesimo territorio o che in esso operano con carattere di continuità.

3. La maggioranza dei soci delle cooperative di comunità dovrà essere costituita da persone fisiche residenti e/o da persone giuridiche e da organizzazioni con sede legale ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio di riferimento.

4. Ai soci sovventori e finanziatori si applicano le norme relative previste per le società cooperative, nel rispetto dei limiti di legge.

5. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto è predisposta un'apposita sezione del libro dei soci.

6. L'atto costitutivo della cooperativa di comunità indica:

- a) la qualifica di cooperativa di comunità oltre alla denominazione sociale tipica;
- b) la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività o i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla loro comunità;
- c) le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514, primo comma, del codice civile.

7. In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dall'articolo 2545 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della cooperativa di comunità indicano specificamente:

- a) i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità per il territorio o per la comunità in cui opera la cooperativa medesima;
- b) gli obiettivi e le azioni programmati per favorire la promozione e lo sviluppo comunitario, con i relativi risultati conseguiti.

Art. 4 - Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità.

1. Ferma restando la possibilità di accesso ai fondi previsti per finalità di cooperazione, al fine di sostenere la costituzione e lo sviluppo delle cooperative di comunità, nonché la realizzazione dei relativi interventi, la Regione concede, previo avviso pubblico e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato:

- a) contributi di parte corrente e in conto capitale;
- b) incentivi per la creazione di nuova occupazione;
- c) altri interventi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

2. La Regione e gli enti strumentali, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica e sulla base di una proposta presentata da parte delle cooperative di comunità relativamente all'uso di aree o beni immobili pubblici inutilizzati, possono concedere, per finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, l'utilizzo delle aree o dei beni immobili suddetti alle cooperative di comunità, in comodato gratuito o a canone agevolato, previa stipula di un apposito atto.

Art. 5 - Albo regionale.

1. È istituito, presso la competente struttura regionale, l'albo regionale a cui le società cooperative in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità e accedere agli interventi previsti dalla presente legge. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative di comunità è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali.

2. L'iscrizione all'albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia.

3. L'iscrizione all'albo è condizione:

- a) per l'affidamento e per il convenzionamento dei servizi e/o lavori nonché per la fruizione degli incentivi e strumenti di cui alla presente legge;
- b) per la fruizione di benefici e l'utilizzo di forme di collaborazione anche con gli enti pubblici previsti dalla vigente normativa statale e regionale a favore delle cooperative di comunità.

4. Le cooperative di comunità iscritte all'albo, qualora nel corso del periodo di riferimento non siano state sottoposte alla revisione cooperativa di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"" e successive modificazioni, o non abbiano ricevuto il relativo certificato o attestazione, formulano apposita richiesta al Ministero competente, ovvero, nel caso di cooperative aderenti ad una associazione di rappresentanza riconosciuta ai sensi della vigente normativa, a queste ultime.

5. Possono chiedere l'iscrizione all'albo esclusivamente le cooperative di comunità che hanno sede legale nel territorio regionale.

6. La cancellazione dall'albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente nei casi in cui:

- a) venuto meno anche uno dei requisiti necessari all'iscrizione, la cooperativa di comunità, diffidata a regolarizzare, non ottemperi agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
- b) la cooperativa di comunità sia stata sciolta, risulti inattiva da più di ventiquattro mesi o sia stata cancellata dall'albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2004, n. 162 o comunque non sia più in grado di continuare ad esercitare la propria attività;
- c) non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa, la revisione cooperativa di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002, e successive modificazioni.

7. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa di comunità nonché alla camera di commercio territorialmente competenti ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La cooperativa cancellata dall'albo non può richiederne l'iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.

8. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attività, nonché la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge o da altra in materia di cooperative di comunità.

9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce modalità, termini, procedure e requisiti in ordine all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 6 - Deliberazione di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione dei contributi e degli incentivi di cui all'articolo 4;
- b) l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 5 e la relativa gestione.

Art. 7 - Strumenti e modalità di raccordo.

1. La Regione, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, al fine di favorire la partecipazione delle cooperative di comunità nell'individuazione e nell'attuazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi di interesse pubblico o di utilità sociale e di agevolarne la diffusione quali strumenti di sviluppo economico integrato tra soggetti pubblici e privati:

a) promuove forme di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche, attraverso l'adozione di appositi schemi di convenzioni tipo ovvero attraverso l'attuazione delle forme di coinvolgimento attivo di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", ove applicabili;

b) favorisce, d'intesa con gli enti locali, la partecipazione delle cooperative di comunità alla gestione dei beni comuni mediante:

1) la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali;

2) il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;

c) promuove il ruolo delle cooperative di comunità nell'attuazione di politiche attive del lavoro sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro;

d) individua, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi;

e) può mettere a disposizione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, edifici o aree non utilizzate per favorire la costituzione di cooperative di comunità e per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla legge e promuovere, presso le altre amministrazioni pubbliche, l'impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità;

f) pubblica e diffonde sui propri siti internet istituzionali le pratiche virtuose promosse dalle cooperative di comunità e loro consorzi, al fine della loro riproducibilità;

g) promuove il carattere multifunzionale e multi-imprenditoriale della cooperativa di comunità e il perseguimento della pluralità di obiettivi sociali, economici e mutualistici.

Art. 8 - Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti con particolare riferimento agli obiettivi di promozione delle cooperative di comunità programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento. l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi e degli incentivi previsti dall'articolo 4, la tipologia e il numero dei beneficiari dei contributi e degli incentivi concessi.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge, rende conto periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge, predisponendo annualmente una relazione, da presentare entro il 31 dicembre alla commissione consiliare competente, che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, indicando i soggetti

coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità previste, il grado di partecipazione alle misure offerte, il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.

3. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l'assunzione delle opportune determinazioni.

4. Le relazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1, quantificati in euro 22.050,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 08 "Cooperazione e Associazionismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a), quantificati in euro 200.000,00 annui per gli esercizi 2026-2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 08 "Cooperazione e Associazionismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), quantificati in euro 100.000,00 annui per gli esercizi 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 08 "Cooperazione e Associazionismo", Titolo 1 "Spese correnti" la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 10 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 36

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Tommaso Razzolini

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto.	6
Art. 2 - Definizione e ambito di applicazione.	6
Art. 3 - Scambio mutualistico e categorie di soci.	6
Art. 4 - Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità.	7
Art. 5 - Albo regionale.	7
Art. 6 - Deliberazione di attuazione.	8
Art. 7 - Strumenti e modalità di raccordo.	9
Art. 8 - Clausola valutativa.	9
Art. 9 - Norma finanziaria.	10
Art. 10 - Entrata in vigore.	10